

(N. 2054)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro del Bilancio

(PELLA)

col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

NELLA SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1951

Provvedimenti in favore dei territori montani.

ONOREVOLI SENATORI. — In un Paese come l'Italia, ove il 37 per cento della superficie agraria e forestale è rappresentata da terreni di montagna; il 41,7 per cento da terreni di collina e appena il 20,6 per cento da pianure; ove su un totale di 4,2 milioni di aziende agrarie, 3,8 milioni sono aziende di tipo familiare che interessano circa metà della superficie lavorabile e che si trovano in notevole prevalenza nelle zone di montagna o di collina, il problema della montagna non può non presentarsi assai complesso e non rivestire importanza preminente nel quadro delle attività e dell'economia nazionale.

Il legislatore italiano, fin dal periodo preunitario, ha inteso, pertanto, la imperiosa necessità di difendere, sempre purtroppo con mezzi inadeguati, i boschi esistenti, di promuovere il rimboschimento di terreni nudi, di migliorare i pascoli montani non soltanto allo scopo di conservare ed incrementare un cospicuo patrimonio nazionale, ma, soprattutto, per prevenire o ridurre l'erosione delle pendici a salvaguardia dell'economia del monte e ad insostituibile presidio di quella più ricca della pianura.

Partendo dalla legislazione anteriore al 1870 e fino ai giorni nostri abbiamo infatti assistito alla emanazione di una serie di provvedimenti attraverso i quali, con una lenta evoluzione del concetto su esposto, si è giunti alla concezione sempre più chiara dell'inscindibile nesso non soltanto fra bosco, pascolo e coltura agraria di montagna, ma fra difesa del suolo montano e del regime delle acque e bonifica della pianura, per cui si deve essere oggi pienamente convinti che sarebbe perfettamente inutile riscattare al progresso e alla coltura nuove terre a valle se non si provvedesse prima, od almeno contemporaneamente, al consolidamento delle sovrastanti pendici montane dalle quali hanno origine quei temibili corsi d'acqua a regime torrentizio che, con le loro frequenti piene tutto travolgono, apportando ovunque la desolazione e la morte.

Tralasciando di citare i provvedimenti legislativi del periodo che precede l'unificazione dello Stato italiano e quelli che ad essa immediatamente seguono, possiamo senza dubbio affermare che i capisaldi della politica forestale e montana seguita attualmente nel nostro

Paese, siano contenuti nella legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e successive modificazioni (decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 23); nel testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale; nella legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali; nella legge 2 gennaio 1940, n. 1, per la colonizzazione del latifondo siciliano.

Ma tutte queste leggi, se hanno creato alcuni dei fondamentali e sani presupposti sui quali dovrà basarsi anche in futuro la nostra politica forestale e montana, segnando come si è detto, una indubbia, se pur lenta, evoluzione del concetto unitario della bonifica in generale e della sistemazione montana in particolare, non hanno avuto l'esito che da esse si attendeva.

Esse infatti non hanno assicurato i mezzi finanziari adeguati alla soluzione di sì vasto e complesso problema, non hanno previsto la concessione, da parte dello Stato, di contributi sufficienti a stimolare l'esecuzione delle opere sistematorie complementari — ma per questo non meno indispensabili — di competenza privata; hanno creato una dannosa quanto deprecabile dispersione degli scarsi mezzi a disposizione; nonchè una dissociazione tale dei servizi che dovrebbero operare in favore della montagna da annullare, in pratica, pressochè totalmente gli stessi benefici previsti dalle leggi medesime; non si sono occupate, infine, di migliorare le condizioni di vita della gente di montagna che troppo spesso è costretta ad abbandonare il proprio naturale ambiente con grave pregiudizio per la economia del Paese.

È per questi essenziali motivi che l'annoso, ma ormai indifferibile e complesso problema della montagna italiana è ancora ben lungi dall'essere risolto. È per l'imprescindibile necessità che la soluzione di tale problema fosse posta finalmente all'ordine del giorno della Nazione che l'accorata passione degli studiosi e dei tecnici italiani ebbe a manifestarsi ancora una volta con i voti unanimemente espressi a conclusione del Congresso della Montagna e del Bosco, tenutosi a Firenze nel maggio 1947, presso l'Accademia dei Georgofili: i quali voti ebbero indubbiamente una grande

influenza nell'ambiente politico, tanto che, per prima volta nella nostra storia, venne inserito nella Carta costituzionale italiana (che si stava allora elaborando) un esplicito riferimento alla montagna.

La precisa dizione dell'articolo 44 della Costituzione: « la legge dispone provvedimenti a favore della montagna » non può, infatti, e non deve riguardarsi soltanto come una affermazione generica, di tendenza, bensì costituire un preciso impegno che demanda, a chi rappresenta le popolazioni di montagna, di portare gradualmente a concreti risultati predisponendo fin da ora i mezzi idonei per un migliore potenziamento della montagna e della economia di quelle popolazioni.

A tale fine tende l'unito disegno di legge che, già predisposto nell'apposita Commissione nominata in seno al Comitato di studi per la Montagna e per il Bosco, istituito con il decreto interministeriale 30 novembre 1947, è stato ora opportunamente snellito ed emendato anche a seguito degli utili suggerimenti formulati da autorevoli fonti, allo scopo di renderlo effettivamente un istrumento di pratica ed efficace attuazione.

Con riferimento all'attuale situazione, assai precaria, della montagna italiana e alla legislazione preesistente, sidebbono considerare le disposizioni oggetto del disegno di legge in esame come integrative di quelle in vigore, al precipuo scopo di fissare precisi criteri per la delimitazione del territorio montano, di assicurare il finanziamento delle opere e degli interventi a favore della montagna, di conferire loro una maggiore efficacia e consentirne una attuazione più rapida e certa di quella che non sia stata possibile nel passato, inserendo le disposizioni stesse in quella parte dell'ordinamento legislativo italiano che concerne la bonifica, i boschi e i terreni montani, per completarla.

Ciò premesso, in base ai suesposti principali criteri informativi che hanno ispirato la compilazione e articolazione dello schema in esame, è d'uopo, in particolare:

1) Considerare territori montani ai fini dell'applicazione dell'unito provvedimento, in conformità di quanto dispone l'articolo 3 del disegno di legge recante disposizioni in ma-

teria di finanza locale, approvato dal Senato nella seduta del 10 ottobre 1951, i Comuni censuari aventi ben determinate caratteristiche altimetriche e di reddito imponibile medio.

2) Prevedere la classifica e la delimitazione dei territori montani in comprensori di bonifica montana, attribuendo tale classifica a quelle parti dei territori suddetti, che per il più accentuato degradamento fisico o il più grave dissesto economico, non sono suscettibili di proficua trasformazione senza il coordinamento dell'attività privata e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato.

3) Assicurare le agevolazioni ed i mezzi finanziari indispensabili per avviare a soluzione il problema della montagna, provvedendo a tale scopo:

a) alla concessione di anticipazioni, fino all'ammontare complessivo di 2 miliardi di lire per l'esercizio 1952-53, da elevarsi fino a 3 miliardi annui per ciascuno dei successivi quattro esercizi finanziari, agli Istituti esercenti il credito agrario e di miglioramento, che s'impegnino a concedere mutui di favore nella misura dell'80 per cento della spesa, ai coltivatori diretti, agli allevatori e agli artigiani residenti nei territori montani, per l'esecuzione di opere nei territori stessi situati al di sopra dei 600 metri sul livello del mare;

b) all'estensione a tutti i territori montani delle agevolazioni e dei sussidi previsti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per i territori sottoposti a vincolo idrogeologico;

c) all'aumento nell'ambito dei territori montani, situati al di sopra di 600 metri, fino ad un massimo del 50 per cento dei contributi previsti dall'articolo 43 e seguenti del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, per i miglioramenti fondiari, salva la maggiore misura di sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere e piantagioni, essendosi rivelato insufficiente a stimolare l'iniziativa privata, nell'esecuzione di dette opere, il contributo statale corrisposto nell'attuale misura;

d) all'aumento del contributo previsto dall'articolo 139 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, fino ad un massimo del 75 per cento, e con un minimo del 40 per cento, sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e

di custodia e su quelle di ufficio delle aziende e consorzi, nonchè degli enti considerati nell'articolo 150 della legge stessa qualora essi, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli loro appartenenti, assumano nelle rispettive circoscrizioni, compiti di propaganda e di assistenza tecnica nel campo forestale, agrario e zootecnico. Ciò allo scopo di favorire la costituzione di dette importanti aziende e consorzi, i quali per la esiguità dei contributi previsti dalla vigente legislazione e concessi solo sugli stipendi del personale tecnico e di custodia, sono sorti finora in numero pressochè insignificante;

e) alla concessione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino al 30 giugno 1957, dei mezzi necessari alle aziende, ai consorzi ed in genere agli enti e società che intraprendano studi e ricerche per la soluzione di problemi che interessano l'economia della montagna, con particolare riguardo alle ricerche di acque utilizzabili a scopo irriguo e potabile, e si propongano la redazione di piani per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali. L'anticipazione stessa potrà avvenire nei modi previsti per la concessione di studi dall'articolo 108 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e disposizioni successive. Qualora al compimento degli studi non subentri la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, la concessione di studi è egualmente possibile salvo a determinare, in sede di concessione, il modo e le garanzie per il ricupero in un congruo numero di anni, del 50 per cento della spesa anticipata dallo Stato;

f) al concorso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nelle spese per stipendi e assegni del personale tecnico e di custodia e per quelle d'ufficio dei Consorzi di prevenzione di cui appresso, nella misura del 50 per cento, oltre ai sussidi eventualmente concedibili per i lavori di impianto ai sensi dei precedenti punti b) e c);

g) al concorso dello Stato, restando la differenza a carico dei singoli o delle collettività beneficiate, nelle spese per le opere considerate pubbliche e come tali incluse nel piano generale di cui al punto 8, da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nella misura così graduata per le diverse categorie di opere:

fino al 75 per cento: per le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, per le opere stradali e teleferiche, compresi i fili a sbalzo, per le opere edilizie ritenute necessariamente preparatorie dell'attività privata e per le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile;

fino al 50 per cento: per la costruzione di linee di distribuzione e di cabine di trasformazione di energia elettrica destinata anche ad usi artigianali, qualora non già sussidiata ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione di linee e di impianti telefonici ad uso di centri rurali, per la formazione dei vivaì, per la provvista e la produzione di sementi elette con particolare riguardo alle foraggere;

fino al 35 per cento: per la costruzione di impianti produttivi di gas di carbone o di metano biologico ad uso casalingo, agricolo ed industriale, per l'acquisto dei fertilizzanti per le concimazioni di fondo e di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, per la costituzione di nuclei di bestiame selezionato, allo scopo di agevolarne l'acquisto agli agricoltori coltivatori diretti meno abbienti.

Il contributo dello Stato di cui al punto a) può essere elevato fino alla misura massima dell'87,50 per cento per le opere di competenza statale da eseguirsi nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Restano, invece, a totale carico dello Stato le spese per le opere di sistemazione montana di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e all'articolo 2 lettera a) del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215;

h) ad autorizzare la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito di diritto pubblico e, in genere, tutti gli Istituti di credito, di previdenza e di assicurazioni sociali a concedere mutui per l'esecuzione delle opere pubbliche e private di sistemazione dei territori montani;

i) ad assoggettare al pagamento della sola imposta fissa od ipotecaria, gli atti costitutivi, di attuazione e di primo stabilimento dei consorzi previsti dal disegno di legge in

esame, e gli atti e contratti successivi che, ove siano soggetti a registrazione e per la durata di anni sei dalla data dell'atto costitutivo, occorranza per la esecuzione delle opere affidate ai consorzi stessi, e salva la corresponsione dei diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari;

l) ad autorizzare l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ad acquistare in ciascun anno del quinquennio 1952-53, 1956-57 terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati, atti al rimboschimento, nell'ambito dei territori montani, fino al limite della spesa annua di un miliardo di lire per l'anno 1952-1953 e di due miliardi per i successivi, da prelevarsi sui fondi stanziati per l'applicazione del disegno di legge in esame.

Per lo stesso scopo l'Azienda può ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti esercenti il credito agrario e fondiario, dagli Istituti di previdenza e di assicurazioni sociali mutui di favore fino al limite massimo di un miliardo annuo e per cinque anni.

Ciò nell'intento di promuovere su più larga scala e di garantire appieno la riuscita dei cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, la cui spesa rimane a carico del Ministero del lavoro;

m) ad autorizzare la spesa complessiva di quattro miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1952-53, per far fronte agli oneri previsti dall'unito disegno di legge.

Per gli esercizi dal 1953-54 al 1956-57 incluso è autorizzata la spesa annua di sette miliardi.

Detti stanziamenti sono quelli minimi ritenuti indispensabili per affrontare ed avviare a soluzione il problema della montagna e per il quale sarebbe inutile continuare, come per il passato, ad erogare mezzi finanziari irrisori e frammentari. Come si è detto, i termini di tale complesso problema vanno dai rimboschimenti e dal miglioramento dei pascoli montani alla costruzione di strade, di acquedotti, di linee elettriche e telefoniche; da un reale potenziamento dell'agricoltura di montagna, con l'introduzione di tutti i mezzi consigliati dalla tecnica moderna, alla costruzione di centri rurali veri e propri.

Trattasi, cioè, di dare al più presto inizio e di condurre a termine nel più breve tempo possibile, una grandiosa opera di vera bonifica integrale della montagna, opportunamente affiancata da una coraggiosa politica di sgravi fiscali in favore delle popolazioni montane. Per il compimento di questa opera urgente ed indifferibile è necessario, però, non lesinare i mezzi finanziari il cui impiego, oltre ad integrare il programma governativo predisposto a sollievo della disoccupazione, consentirà un effettivo incremento del capitale fondiario e del reddito nazionale, cioè un utilissimo investimento, capace, oltre tutto, di ovviare ai gravissimi danni che troppo spesso devono lamentarsi ad opera delle disastrose alluvioni causate dal dissesto idrogeologico della montagna.

4) Prevedere la costituzione obbligatoria delle aziende e dei consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3267 nel caso di assenteismo di questi previa interpellazione degli interessati e quando sia riuscito vano l'invito a procedere, entro un dato termine, alla costituzione volontaria, stabilendo, altresì, che la gestione di tali beni sia fatta comunque, con contabilità separata da quella degli enti interessati.

5) Prevedere la costituzione di ufficio tra i proprietari interessati di speciali consorzi per prevenire il degradamento del suolo con la disciplina e la coordinazione delle attività dei singoli ai fini della regimazione degli scoli, dell'indirizzo delle coltivazioni e del miglioramento fisico-chimico del terreno: precisando le funzioni e le opere che, in particolare, detti consorzi possono assumere in concessione dallo Stato e le relative modalità.

6) Stabilire che ai Consorzi di prevenzione, sentiti anche i competenti uffici del Genio civile, spetta di prescrivere le opere o gli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque, nonché gli indirizzi colturali e le opere od attività di miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla stabilità del terreno e al buon regime degli scoli.

7) Dare ai Consorzi di prevenzione la facoltà di eseguire direttamente le opere di competenza privata che, interessando più fondi appartenenti a diversi proprietari, hanno bisogno di essere coordinati sia nelle modalità che nel tempo dell'esecuzione, stabilendo altresì, che detti consorzi, possono, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, surrogarsi ai proprietari inadempienti nella esecuzione delle opere e degli interventi prescritti ai termini del precedente punto 6), nonchè nella manutenzione delle opere stesse.

8) Prescrivere, per ciascun comprensorio di bonifica montana, la compilazione di un piano generale in base al quale dovrà essere eseguita la sistemazione.

Detto piano dovrà contenere il progetto di massima delle opere da eseguire a cura dello Stato e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura. Alla compilazione del piano potrà provvedersi con il sistema della concessione, ovvero direttamente da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche previo studi e ricerche che si rendessero eventualmente necessari. L'approvazione del piano generale ha per effetto di determinare le opere e le attività considerate pubbliche di competenza dello Stato e di rendere obbligatoria per i privati l'osservanza delle direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, nonchè quella di sottoporre a vincolo idrogeologico i terreni che nel piano stesso siano delimitati al fine dell'imposizione del vincolo, ovvero liberare dal vincolo e di rendere possibili tutti i mutamenti di destinazione dei terreni, necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del titolo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per quanto concerne la procedura prescritta per il vincolo e lo svincolo dei terreni, nonchè per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura.

9) Considerare pubbliche, ai fini della inclusione loro nel piano generale per l'attribuzione allo Stato della competenza attiva, le opere di cui al precedente paragrafo 3) lettera g).

10) Preferire, di regola, il ricorso all'istituto della concessione amministrativa a favore di chi abbia un proprio interesse, diretto o indiretto, ai risultati utili alla sistemazione per la esecuzione delle opere di competenza statale, da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana, specie nei casi in cui abbia la prevalenza la sistemazione idraulico-agraria.

11) Prevedere che, qualora manchi l'iniziativa del consorzio dei proprietari della maggior parte dei terreni da sistemare, la concessione possa essere fatta a Province, Comuni o a loro Consorzi, ad Enti o a Società idroelettriche interessate direttamente alla sistemazione dei comprensori.

12) Prevedere la corresponsione ai proprietari di una indennità di occupazione nei casi in cui la concessione delle opere di sistemazione renda indispensabile di trasferire il possesso dei terreni da sistemare al concessionario delle opere stesse.

13) Stabilire l'obbligo per i proprietari di terreni ricadenti nei comprensori di bonifica montana di eseguire, con i sussidi previsti dalla legislazione vigente, nonchè dal disegno di legge in esame, le opere di interesse particolare dei propri fondi in conformità del piano generale di bonifica, nei termini fissati dal Ministero dell'agricoltura e foreste e previa presentazione di regolare progetto esecutivo.

14) Dispensare i proprietari coltivatori diretti dalla presentazione del progetto di miglioramento delle loro proprietà, autorizzando il concessionario a procedere in luogo di essi.

15) Prevedere la possibilità di dichiarare di interesse comune le opere di competenza privata rese necessarie dal piano generale ed interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite, in un dato fondo, se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi.

16) Prevedere la possibilità di autorizzare il consorzio dei proprietari o il concessionario delle opere pubbliche a sostituirsi agli inadempienti o ritardari.

17) Stabilire che potrà farsi luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo in favore del consorzio se questo ne faccia richiesta o, in mancanza, a favore di altro ente che si impegni di attuare il piano offrendo opportune garanzie, quando il proprietario non coltivatore diretto non dia sufficiente dimostrazione di possedere le disponibilità finanziarie per l'attuazione del piano, o non se le procuri con la vendita parziale del fondo, ovvero quando, pur disponendo dei mezzi finanziari occorrenti, non adempia agli obblighi della trasformazione.

18) Prevedere l'eventualità di costituire dei consorzi tra i proprietari di immobili che traggano beneficio dalla sistemazione per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere, secondo le norme previste per i Consorzi di bonifica dal titolo quinto, capo primo, del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215.

19) Prescrivere l'accertamento, da parte del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, del compimento delle opere eseguite come pubbliche di competenza statale, a mano a mano che esse risultino capaci di utile funzionamento, allo scopo di assicurare la manutenzione delle opere stesse a cura delle amministrazioni dello Stato o degli altri enti pubblici che vi siano normalmente tenuti a termini delle disposizioni regolatrici delle varie categorie di opere.

20) Considerare le opere pubbliche e private da eseguirsi nei territori montani, in quanto necessarie ai fini previsti dall'unito disegno di legge di pubblica utilità.

21) Stabilire che i terreni comunque rimboschiti a totale carico dello Stato siano espropriati a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali quando siano situati in attiguità a terreni di proprietà dell'Azienda stessa, oppure costituiscano un comprensorio boscato di estensione sufficiente a formare una unità tecnico-amministrativa autonoma o possano essere convenientemente assunti in gestione da un ufficio viciniore dell'Azienda.

22) Stabilire che le comunioni familiari delle regioni di montagna, nell'esercizio dell'in-

dustria agro-silvo-pastorale, continuino a godere e ad amministrare i loro beni aviti in conformità dei rispettivi statuti o consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore sotto cui sorsero.

Questa norma atta a sanzionare una situazione di fatto incontrovertibile e posta ripetutamente in tutta la sua evidenza dalla dottrina, da due Congressi regionali e nazionali per il risorgimento della montagna (Belluno 1945 - Firenze 1946) e dai voti antichi e recenti fatti propri per invito del Congresso nazionale di Firenze, dall'Accademia dei Geografici, considerando la specie della proprietà comune dei montanari, tende a restituire definitivamente questa alla disciplina dei propri statuti o laudi, distinguendo le terre civiche dalle terre privatizzate dal lavoro e dall'industria dei montanari.

Che la legge per la montagna sia la *sedes materiae* naturale per tale disposizione si deduce:

a) *dalla stessa legge forestale vigente*: la legge 30 dicembre 1923 separatamente contempla gli usi nei boschi (Titolo V) e i domini collettivi comunque denominanti e quindi anche le vicinie, partecipanze, regole, ecc. (Titolo IV, articolo 150) e dà loro facoltà di erigersi in aziende speciali governate dalle proprie assemblee e disciplinate dai propri statuti (articolo 152);

b) *da esigenze costituzionali*: gli statuti regionali della Valle d'Aosta (7 settembre 1945) e del Trentino-Alto Adige (26 febbraio 1948) distinguono gli usi civici dalle consorterie, partecipanze, masi chiusi, comunioni di famiglie regolate da laudi e consuetudini.

Ciò fa presumere che localmente (come già si fa in tema di « masi chiusi ») si dispone di leggi locali:

c) *dall'esempio che ci viene dalla legislazione straniera*, e particolarmente da quella elvetica, austriaca, jugoslava, sovietica.

La Svizzera tutela la proprietà comune nel Codice civile (articoli 349 e 652), nelle leggi cantonali e negli statuti particolari (v. Bruttin E. *Essai sur le Statut Juridique des Consortages d'alpages Valeisan*, Sion, 1931, nonchè M. Sancisi, *Les institutions communautaires d'un commun alpestre Tenissoise*; Quinte, Genève 1942).

L'Austria analogamente dispone la tutela della cosiddetta proprietà in mano comune, nel Codice civile C. XVI articoli 852-858 e nella Legge forestale 3 dicembre 1852 la quale, all'articolo 1, contempla accanto alle foreste dell'Impero e ai boschi comunali, i boschi privati dei singoli e « di quelle comunità che si fondano sopra rapporti di diritto privato ».

La Costituzione jugoslava (1° dicembre 1948) all'articolo 41 dispone che le grandi proprietà forestali, sino al presente proprietà di privati, siano espropriate per diventare proprietà dello Stato o di collettività autonome. Con disposizioni speciali successive si sono conservate le proprietà di comunanze autonome di montanari per la lavorazione dei boschi, la industria armentizia, ecc.

Il Codice Forestale Sovietico (7-25 luglio 1923) dichiara d'interesse locale le foreste che, innanzi la nazionalizzazione del suolo, appartenevano alle comunanze rurali e alle associazioni di contadini (articolo 5 lettera c) o che sono complementari di antiche sorti o lotti (*nadials*) dei contadini o di coloni emigrati (articolo 5, lettera a).

Gli esempi e i richiami potrebbero continuare anche per i paesi anglosassoni, celtiberici, americani, arabi, ecc. ecc.

È ovvio pertanto che *ratione rei* la legge per la montagna, abbia riferimento alla conservazione di questi patrimoni comuni dei montanari, vere officine e sedi dell'industria agrosilvo-pastorale, come già ebbero a riconoscere Carlo Cattaneo, Stefano Jacini, Ghino Valenti, Giuseppe Toniolo, Ivanoe Bonomi.

23) Prevedere l'estensione ai territori montani, in ogni tempo e con le stesse modalità, delle agevolazioni fiscali vigenti in materia di imposta terreni e d'imposta sui redditi agrari, nonché di quelle relative ai contributi unificati in agricoltura.

Tale provvidenza s'impone e per un sano criterio di giustizia e di equità nei confronti delle popolazioni montane rispetto a quelle rurali della pianura, e per contribuire, anche indirettamente, all'immediato reale miglioramento economico della gente di montagna, costretta a vivere in un ambiente assai povero e disagiato.

24) Affidare alla direzione generale delle foreste, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre le funzioni da essa, fin qui esercitate, anche il compito di presiedere e coordinare tutte le attività contemplate dalla presente legge e di gestire i fondi dei quali, con essa, è prevista la erogazione, fermo restando le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici per quanto riguarda le opere pubbliche di sua competenza nei territori montani.

La necessità di accentrare in un unico organo direttore e coordinatore tutte le attività che hanno per fine il reale miglioramento dell'ambiente fisico e di quello economico della montagna è apparso, infatti, da tempo, in tutta la sua evidenza quando si consideri che attualmente dovrebbero tendere al fine suddetto — per restare nelle attribuzioni di competenza del solo Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con esclusione, cioè, di quelle proprie del Ministero dei lavori pubblici — la Direzione generale delle foreste, la Direzione generale della bonifica e quella dei miglioramenti fondiari, le quali due ultime, per necessità di cose, non possono dedicare alla montagna che attività puramente marginali.

Accantonato, per diversi motivi, il primitivo progetto di istituire una speciale azienda autonoma per la montagna, la soluzione di accentrare nella Direzione generale delle foreste — e che pertanto sarà denominata, per l'avvenire, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste — tutte le attività da svolgere in favore dell'ambiente montano, appare la più naturale e la più idonea per realizzare effettivamente quell'unità di indirizzo e d'intenti senza la quale sarebbe vano sperare nel raggiungimento degli scopi prefissi col più redditizio impiego dei mezzi finanziari disponibili.

25) Sottoporre al preventivo esame e parere dei Comitati regionali delle foreste competenti per territorio, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, le proposte e le decisioni contemplate dalla presente legge per le quali è opportuno sentire anche il parere delle popolazioni montane interessate.

Tale norma che si concreta nella parteci-

pazione di due esperti designati dalla Camera di commercio, industria, e agricoltura competente per giurisdizione, alle riunioni dei Comitati regionali delle foreste, durante le quali sono trattate determinate questioni interessanti la montagna, è stata propugnata e voluta da numerose Camere di commercio, industria e agricoltura, da parlamentari, da studiosi e da tecnici perchè essa s'inquadra perfettamente nel diritto delle genti operanti in clima di libertà democratica.

26) Prevedere, infine, l'emanazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con gli altri Ministri interessati e udito il Consiglio dei Ministri, le indispensabili norme integrative e di attuazione della legge stessa.

* * *

Tutto ciò premesso e poichè sulla necessità e sulla indifferibile urgenza — resa ancor più pressante dalle recenti luttuose alluvioni — di risolvere il problema montano mediante la emanazione di opportune norme per integrare e potenziare le vigenti disposizioni in materia montana, per migliorare il regime di contribuzione statale e per assicurare il coordinamento dei vari interventi ai fini di un più redditizio impiego dei fondi dello Stato, si è ripetutamente espressa l'unanime volontà degli uomini di Governo, degli studiosi e dei tecnici italiani, si è predisposto in conformità l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DEI TERRITORI MONTANI
E DEI COMPRESORI DI BONIFICA MONTANA

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati interamente al disopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorato del coefficiente 12 a' sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 359, non superi le lire 2.400.

L'elenco dei Comuni montani è stabilito e tenuto aggiornato dalla Commissione censuaria centrale, la quale ha facoltà di escludere dal conteggio del reddito medio le qualità di colture il cui reddito complessivo dominicale e agrario sia superiore a lire 12.000.

La predetta Commissione ha facoltà di includere nell'elenco stesso anche i Comuni censuari limitrofi ai precedenti, quando abbiano pari condizioni economico-agrarie.

Art. 2.

I territori montani che, a causa dell'accentuato degradamento fisico e del grave dissesto economico, non sono suscettibili di una proficua trasformazione senza il coordinamento dell'attività privata e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere classificati e delimitati in comprensori di bonifica montana, su richiesta della maggioranza dei proprietari, o di un qualsiasi ente od istituto interessato, o del Corpo forestale dello Stato, con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici.

TITOLO II.

DEL FINANZIAMENTO
E DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE

CAPO I

*Disposizioni finanziarie
a favore dei territori montani.*

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste, per l'esercizio 1952-53 sarà concessa una anticipazione fino all'ammontare di due miliardi, da elevarsi a tre miliardi annui per ciascuno dei successivi quattro esercizi finanziari, agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che si impegnino a concedere mutui a coltivatori diretti, ad allevatori e ad artigiani residenti ed operanti nei territori montani siti al disopra di metri 600. Tali mutui, diretti allo sviluppo delle aziende produttrici o trasformatrici di materie prime ottenute nei territori montani, saranno concessi per l'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e saranno rimborsabili in 30 anni, con una quota annua di ammortamento e di interessi del 5 per cento ed esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese di contratto.

Le opere che beneficieranno dei mutui di favore non godranno del concorso in capitale previsto dalle leggi.

Le anticipazioni sono restituite al Tesoro dagli istituti assegnatari, senza corresponsione di interessi, di quinquennio in quinquennio a decorrere dal quinto anno successivo all'assegnazione, in misura pari alla parte di capitale prevista come ammortizzabile dai mutuatari nel precedente quinquennio. Le eventuali perdite per il mancato o ritardato pagamento di quote sono a carico dell'istituto mutuante.

Con le norme di attuazione di cui all'ultimo articolo della presente legge saranno stabilite le modalità per la concessione del credito suddetto, nonchè quelle relative alla somministrazione delle somme da parte dello Stato agli Istituti e alla restituzione delle somme stesse.

Art. 4.

Nei territori montani continuano ad avere vigore le disposizioni delle leggi attuali ed in particolare quelle concernenti la conservazione del suolo, la regimazione delle acque, i miglioramenti dell'agricoltura e le attività connesse.

Le agevolazioni ed i sussidi previsti dal testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267, per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, si applicano a tutti i territori montani.

I contributi previsti dall'articolo 43 e seguenti del decreto-legge 12 febbraio 1933, n. 215, per i miglioramenti fondiari facoltativi, sono portati nei territori montani ad un massimo del 50 per cento delle spese di miglioria da sussidiare, salva la maggiore misura di sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere e piantagioni.

Il concessionario del contributo che intenda ricorrere ad un mutuo per la esecuzione delle opere di miglioramento, può ottenere il contributo statale in forma di partecipazione alla quota annua di ammortamento e di interessi, restando immutata la misura del concorso finanziario ragguagliato in capitale.

Art. 5.

Il contributo previsto dall'articolo 139 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267, può essere concesso nella misura massima del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quelle d'ufficio, qualora gli enti considerati nell'articolo 150 del testo unico stesso, nonché le aziende e i consorzi, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di propaganda e di assistenza tecnica nel campo forestale, agrario e zootecnico.

Tale contributo, da commisurarsi alla povertà dei territori in cui operano gli enti, non può essere inferiore al 40 per cento.

Art. 6.

Alle aziende, ai consorzi e in genere agli enti e società che intraprendano studi e ricerche per la soluzione dei problemi che interessano l'economia della montagna e si pro-

pongano la redazione dei piani per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino al 30 giugno 1957, può anticipare i mezzi necessari nel modo previsto per la concessione di studi dall'articolo 108 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e disposizioni successive.

In particolare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, è autorizzato ad anticipare i mezzi necessari per la ricerca di acque utilizzabili a scopo irriguo o potabile.

Qualora al compimento degli studi non subentri la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, la concessione di studi è ugualmente possibile salvo a determinare in sede di concessione il modo e le garanzie per il recupero in un congruo numero di anni, in ogni caso non superiore a 10, del 50 per cento della spesa anticipata dallo Stato.

Art. 7.

Oltre ai sussidi eventualmente concedibili nei lavori di impianto ai sensi del precedente articolo 4, i consorzi di prevenzione di cui al successivo articolo 14, possono ottenere per un periodo non maggiore di 10 anni il concorso del Ministero agricoltura e foreste nelle spese per stipendi e assegni del personale tecnico e di custodia e in quelle d'ufficio nella misura del 50 per cento da ridursi scalarmente anno per anno a partire dal primo quinquennio.

Il contributo statale liquidato ogni anno sulla spesa prevista nel bilancio dell'esercizio è corrisposto all'inizio dell'esercizio stesso ed è invariabile qualunque sia l'ammontare della spesa consuntiva.

Art. 8.

Le spese per le opere di sistemazione montana di cui al testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 2-a) del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 sono a totale carico dello Stato.

Nei comprensori di bonifica montana, per le opere considerate pubbliche e come tali incluse nel piano generale di cui all'articolo 19

della presente legge, lo Stato contribuisce fino al 75 per cento, restando la differenza a carico dei singoli o delle collettività beneficiate, nelle spese per le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, per le opere stradali e le teleferiche, compresi i fili a sbalzo, di interesse comune ad un comprensorio o ad una parte notevole di esso, e per le opere edilizie che, servendo a rendere possibile e conveniente per i privati la trasformazione dell'agricoltura, si presentino come necessariamente preparatorie dell'attività privata.

La concessione dei contributi per le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile dovrà essere disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici.

Sono del pari sussidiabili dallo Stato, nella misura massima del 50 per cento nei comprensori di bonifica montana le spese riconosciute ammissibili per la costruzione di linee di distribuzione e di cabine di trasformazione di energia elettrica destinata anche ad usi artigianali, qualora non già sussidiata ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, la costruzione di linee e di impianti telefonici per uso dei centri rurali, la formazione di vivai, la provvista e la produzione di sementi elette con particolare riguardo alle foraggere.

Per la costruzione di impianti produttivi di gas di carbone o di metano biologo ad uso casalingo, agricolo ed industriale, per l'acquisto dei fertilizzanti per le concimazioni di fondo di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, per la costituzione di nuclei di bestiame selezionato allo scopo di agevolare l'acquisto agli agricoltori coltivatori diretti meno abbienti, il contributo dello Stato è concesso nella misura massima del 35 per cento.

Il contributo dello Stato per le opere di cui al secondo e terzo comma del presente articolo può essere elevato fino alla misura massima dell'87,50 per cento nella Venezia Giulia, nella Maremma toscana, nel Lazio, nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da emanarsi sentito il Ministro per i lavori pubblici, si provvede alla delimitazione dei territori montani che, per essere soggetti agli obblighi di trasformazione,

possono usufruire dei benefici previsti nel presente articolo.

La ripartizione delle quote di spesa tra più interessati alle opere suddette sarà fatta, in via provvisoria, sulla base dei presunti benefici conseguibili, e, in via definitiva, ad opere ultimate in ragione del beneficio effettivamente conseguito. Ove la ripartizione non sia stabilita dai consorzi in virtù di statuti o di delibere, sarà disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

La Cassa depositi e prestiti, gli istituti di credito di diritto pubblico e, in genere, tutti gli istituti di credito e di previdenza e di assicurazioni sociali sono autorizzati a concedere mutui per l'esecuzione delle opere pubbliche e private di sistemazione dei territori montani.

Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, ai termini dell'articolo 28 della presente legge.

Art. 10.

Gli atti costitutivi, di attuazione e di primo stabilimento dei consorzi previsti dalla presente legge e gli atti e contratti successivi che, per la durata di anni 6 dalla data dell'atto costitutivo, occorranza per l'esecuzione delle opere affidate ai consorzi stessi, sono soggetti all'imposta fissa di registro salva la corresponsione dei diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 11.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare in ciascun anno del quinquennio 1952-53, 1956-57 terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati atti al rimboschimento, nell'ambito dei territori montani, fino al limite della spesa annua di un miliardo di lire per il 1952-53 e di due miliardi per ciascuno degli esercizi successivi fino al 30 giugno 1957, da prelevarsi sui fondi stanziati per l'applicazione della presente legge.

Per lo stesso scopo l'Azienda può ottenere della Cassa depositi e prestiti, dagli istituti esercenti il credito agrario e fondiario, dagli istituti di previdenza e assicurazioni sociali, mutui di favore fino al limite massimo di un miliardo annuo e per cinque anni.

Per il rimboschimento e la sistemazione dei terreni suddetti l'Azienda è autorizzata a proporre l'apertura di cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, approntando i progetti e gli elaborati tecnico-amministrativi relativi ai cantieri stessi e trasmettendoli direttamente al Ministero del lavoro che decide in merito alla inclusione dei progetti e degli elaborati medesimi nel piano all'uopo predisposto su scala nazionale e al conseguente avviamento della mano d'opera disoccupata.

La spesa per detti cantieri graverà sul bilancio del Ministero del lavoro.

Art. 12.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di quattro miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53.

Nei successivi stati di previsione sarà determinato l'ammontare della spesa autorizzata per i singoli esercizi, e che per quelli 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57 non potrà essere inferiore ai sette miliardi annui.

Le somme di cui a precedenti commi eventualmente non utilizzate nell'esercizio saranno portate in aumento delle disponibilità per gli esercizi successivi.

CAPO II.

Delle aziende speciali e dei consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti. Dei consorzi di prevenzione. Norme per l'esecuzione delle opere di sistemazione montana.

Art. 13.

Le aziende speciali ed i consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi, previsti dal testo unico 30 di-

cembre 1923, n. 3267; possono essere costituiti obbligatoriamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, restando abrogate le norme procedurali dell'articolo 157 del citato testo unico.

La gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni o altri enti è fatta comunque con contabilità separata da quella degli enti interessati.

Art. 14.

Per i territori montani in cui necessiti prevenire il degradamento con la disciplina e la coordinazione delle attività dei singoli ai fini della regimazione degli scoli, dell'indirizzo delle coltivazioni e del miglioramento fisico-chimico del suolo, possono essere costituiti di ufficio consorzi di prevenzione tra i proprietari interessati.

La costituzione è fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

Art. 15.

Ai consorzi di prevenzione, sentiti anche gli uffici del Genio civile, spetta di prescrivere le opere e gli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque. Ai detti consorzi spetta altresì di prescrivere gli indirizzi colturali, e le opere ed attività di miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla stabilità del terreno ed al buon regime degli scoli.

Contro le prescrizioni dei consorzi, gli interessati, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, possono ricorrere al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che provvede di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 16.

I consorzi di prevenzione hanno facoltà di eseguire direttamente le opere di competenza privata che, interessando più fondi appartenenti a diversi proprietari, hanno bisogno di essere coordinati, sia nelle modalità, che nel tempo dell'esecuzione.

Essi inoltre possono, previa autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, surrogarsi ai proprietari inadempienti nella esecuzione delle opere e degli interventi prescritti ai termini dell'articolo precedente, nonchè nella manutenzione delle opere stesse.

I consorzi predetti, in particolare, possono assumere in concessione dallo Stato:

a) le funzioni delle aziende speciali, consorzi ed enti di cui all'articolo 5 della presente legge previa interpellazione degli enti pubblici interessati stabilendo nell'atto di concessione i rapporti di questi enti con i consorzi con particolare riguardo agli oneri ed ai proventi della gestione dei beni;

b) le opere ed attività che, servendo a rendere più agevole o meno costosa l'azione dei proprietari abbiano carattere d'interesse comune e si presentino come preparatorie dell'attività privata;

c) la esecuzione e la manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale o di sistemazione idraulico-agraria previste dal testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267.

Alla concessione delle opere ed attività di cui alla lettera b) si applicano le disposizioni dell'articolo 22 della presente legge.

Art. 17.

Le funzioni dei consorzi di prevenzione ed in genere quelle dei consorzi di sistemazione montana possono essere assunte da qualsiasi altro consorzio amministrativo esistente, quando ne sia riconosciuta l'idoneità, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da emettersi di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 18.

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nei precedenti articoli, i consorzi di prevenzione sono disciplinati dalle stesse norme stabilite per i consorzi di sistemazione montana.

Art. 19.

In ciascun comprensorio di bonifica montana la sistemazione è fatta sulla base di un piano generale il quale contiene il progetto di

massima delle opere da eseguirsi a cura dello Stato e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura.

Il piano generale è redatto, per concessione dello Stato ai termini del precedente articolo 6, dal consorzio dei proprietari, dove esiste, e, in difetto, da altri enti interessati.

Può, tuttavia, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, procedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonchè alla compilazione del piano stesso.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dalle norme integrative e di attuazione di cui all'articolo 41 della presente legge.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e può introdurre in esso le modiche e le integrazioni ritenute opportune.

Art. 20.

L'approvazione del piano generale ha per effetto di determinare le opere e le attività da considerare pubbliche di competenza dello Stato e di rendere obbligatoria per i privati l'osservanza delle direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura.

L'approvazione del piano ha pure l'effetto di sottoporre a vincolo idrogeologico i terreni che nel piano stesso siano delimitati al fine dell'imposizione del vincolo, ovvero di liberarli dal vincolo e di rendere possibili tutti i mutamenti di destinazione dei terreni necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del Titolo primo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per quanto concerne la procedura prescritta per il vincolo e lo svincolo dei terreni, nonchè per la trasformazione dei boschi in altre qualità di cultura.

Art. 21.

Le opere di cui all'articolo 8 della presente legge da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana sono considerate pubbliche ai fini del-

la inclusione nel piano generale per l'attribuzione allo Stato della competenza attiva.

Lo Stato è autorizzato ad anticipare tutta la spesa occorrente per la esecuzione di dette opere, salvo il recupero delle quote a carico dei proprietari secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 8, ultimo comma, e 34 della presente legge.

Art. 22.

Nei comprensori di bonifica montana l'esecuzione delle opere di competenza statale, particolarmente nei casi in cui abbia la prevalenza la sistemazione idraulico-agraria, è fatta, per regola, col mezzo della concessione amministrativa a favore di chi abbia un proprio interesse diretto o indiretto ai risultati utili della sistemazione.

In particolare ha titolo alla concessione delle opere il consorzio dei proprietari dei terreni da sistemare, o il proprietario o i proprietari, anche se riuniti in società, della maggior parte dei terreni.

Quando manchi l'iniziativa del consorzio o dei proprietari della maggior parte dei terreni da sistemare, la concessione può essere fatta a Province, Comuni e loro consorzi, o a società idroelettriche interessate direttamente alla sistemazione dei comprensori.

La scelta tra più aspiranti è fatta insindacabilmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici nel caso trattasi della esecuzione di opere idrauliche, con riguardo alla organizzazione tecnico-finanziaria del richiedente e del suo specifico interesse alla buona riuscita della sistemazione.

Art. 23.

Se la concessione delle opere di sistemazione rende indispensabile di trasferire il possesso dei terreni da sistemare al concessionario delle opere stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nell'atto in cui procede alla concessione o con provvedimenti successivi, determina anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisa il termine di tempo, con

riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabilisce la misura della indennità di occupazione.

Art. 24.

Nei comprensori di bonifica montana, i proprietari hanno l'obbligo di eseguire con i sussidi previsti dall'articolo 4 le opere di interesse particolare dei propri fondi in conformità del piano generale di bonifica nei termini fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e previa presentazione di regolare progetto esecutivo.

Art. 25.

I proprietari coltivatori diretti sono dispensati dalla presentazione del progetto di miglioramento della loro proprietà di cui al precedente articolo 24.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare il concessionario a procedere, in luogo di essi, alla progettazione ed alla esecuzione delle opere di sistemazione.

Art. 26.

Le opere di competenza privata rese necessarie dal piano generale e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate d'interesse comune con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e da questo affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

Qualora si trovino già concesse le opere di competenza statale, la concessione di cui al presente articolo va fatta allo stesso concessionario.

Art. 27.

Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario non coltivatore diretto all'obbligo di attuare il piano di modifica dell'ordinamento produttivo, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può autorizzare il consorzio dei pro-

prietari o il concessionario delle opere pubbliche a sostituirsi agli inadempienti.

Con l'atto di autorizzazione il Ministro precisa i limiti della surrogazione, e, qualora occorra la occupazione dell'intero fondo, ne stabilisce la durata e fissa l'importo del canone dovuto al proprietario.

Art. 28.

Il credito per il rimborso delle spese occorse per l'attuazione del piano a carico dell'inadempiente è assistito dal privilegio sul fondo migliorato ed il privilegio prende grado dopo l'imposta fondiaria e le relative sovrainposte comunali e provinciali.

Art. 29.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può far luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo, quando il proprietario non coltivatore diretto non dia sufficiente dimostrazione di possedere le disponibilità finanziarie per l'attuazione del piano o non se le procuri con la vendita parziale del fondo, ovvero, quando, pur disponendo dei mezzi finanziari occorrenti, non adempia agli obblighi della trasformazione.

L'espropriazione è ordinata a favore del Consorzio, se questo ne faccia richiesta, o in mancanza a favore di altro ente che si impegni ad attuare il piano offrendo opportune garanzie.

Per quanto riguarda il procedimento, l'espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Art. 30.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per il tesoro, determina quali dei comprensori di bonifica classificati ai termini del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana e debbano essere regolati dalle norme per essi stabilite dalla presente legge.

Alle zone montane che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, sono applicabili, in quanto più favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 31.

Per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di sistemazione dei territori montani possono costituirsi consorzi tra proprietari di immobili che traggano beneficio dalla sistemazione.

Di regola il perimetro del consorzio coincide con quello del comprensorio da sistemare, ma in un medesimo comprensorio possono costituirsi più consorzi quando siano individuabili in esso distinte aree di interessi omogenei.

Questi consorzi di sistemazione montana sono costituiti e disciplinati secondo le norme previste per i consorzi di bonifica al titolo V, capo I del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 32.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, accerta con proprio decreto, il compimento delle opere eseguite come pubbliche di competenza statale, a mano a mano che esse risultino capaci di utile funzionamento.

Alla manutenzione delle opere, anche dopo accertato il compimento, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste se si tratti di opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere idrauliche immediatamente connesse, ovvero il Ministero dei lavori pubblici, o le altre amministrazioni o enti che vi siano normalmente tenuti a termini delle disposizioni regolatrici delle varie categorie di opere.

Art. 33.

Eseguite le opere pubbliche previste nel piano generale di cui all'articolo 19, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste fa procedere

da apposita commissione formata da tecnici dell'Amministrazione delle foreste, dell'agricoltura e dei lavori pubblici all'accertamento dei risultati generali conseguiti al fine di stabilire se le opere compiute siano o meno sufficienti a promuovere il riassetto economico del comprensorio.

In caso affermativo, provvede a dichiarare ultimata la sistemazione, con la conseguenza che nessuna ulteriore opera, ancorchè resa necessaria da cause di forza maggiore, può più essere assunta dallo Stato, in virtù della presente legge, senza una nuova classificazione del territorio in comprensorio di bonifica montana. E' fatta soltanto eccezione per la ricostituzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o per la irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostituzione non dipenda, a giudizio del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da difetto di manutenzione da parte dell'ente che vi era obbligato.

Art. 34.

Le quote a carico dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, quelle dovute per la esecuzione e conservazione di opere di interesse comune a più fondi, nonchè le quote e i contributi cui i consorziati sono tenuti per lo adempimento dei fini istituzionali dei consorzi, come il debito per il rimborso di spese sostenute in sede di surrogazione dei consorzi stessi ai consorziati inadempienti, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme ed il privilegio stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

Alla riscossione si procede con le norme che regolano la esazione delle imposte dirette.

Art. 35.

Le opere pubbliche o private da eseguirsi nei territori montani, in quanto necessarie ai fini previsti dalla presente legge, sono considerate di pubblica utilità.

Quando si tratta di opere di competenza privata il riconoscimento della loro necessità ai fini anzidetti, è fatto con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36.

I terreni comunque rimboschiti a totale carico dello Stato sono espropriati a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali quando siano situati in attiguità a terreni di proprietà dell'Azienda stessa oppure costituiscano un comprensorio boscato di estensione sufficiente a formare una unità tecnica amministrativa autonoma o possano essere convenientemente assunti in gestione da un ufficio viciniore dell'Azienda.

Per quanto riguarda il procedimento, la espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Alla spesa relativa si provvede con i fondi normali di bilancio dell'Azienda entro i limiti fissati annualmente dal suo Consiglio d'amministrazione e per l'eventuale eccedenza con i fondi di cui all'articolo 12 della presente legge.

Art. 37.

Le comunioni familiari delle regioni di montagna nell'esercizio dell'industria agro-silvo-pastorale continuano a godere e ad amministrare i loro beni aviti in conformità dei rispettivi statuti o consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore sotto cui sorsero.

Art. 38.

Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fiscali vigenti in materia d'imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, nonchè quelle relative ai contributi unificati in agricoltura.

Art. 39.

La Direzione generale delle foreste, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assume la denominazione di Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Oltre le funzioni fin qui esercitate, alla suddetta Dire-

zione generale spetta anche il compito di presiedere e coordinare tutte le attività contemplate dalla presente legge e di gestire i fondi dei quali, con essa, è prevista l'erogazione, ferme rimanendo le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici per quanto riguarda le opere pubbliche di sua competenza nei territori montani.

Art. 40.

Sono sottoposte al preventivo esame e parere dei Comitati regionali delle foreste competenti per territorio, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 le proposte e decisioni contemplate dalla presente legge per le quali è opportuno sentire anche il parere delle popolazioni montane interessate.

Alle riunioni dei Comitati regionali delle foreste, durante le quali sono trattate le materie

di cui al precedente comma partecipano all'uopo, con voto consultivo, anche due esperti designati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura nella cui giurisdizione ricade la maggior parte del territorio al quale si riferisce l'argomento in discussione, scelti fra i proprietari terrieri, allevatori, ecc. della plaga e che, per la loro particolare competenza, siano in grado di apportare un utile contributo all'esame della questione oggetto della trattazione.

Art. 41.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con gli altri Ministri interessati, e udito il Consiglio dei ministri, saranno emanate le relative norme integrative e di attuazione.